

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE
AI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO
(modificato con deliberazione del SA n. 70 del 19/05/2015 e del CDA n. 99 del 28/05/2015)**

Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 7, lett. I) del D.M. 22/10/2004, n. 270, del Regolamento didattico di Ateneo, del Regolamento Studenti, si applica agli studenti di tutte le Facoltà.

Art. 1

Opzione studente a tempo parziale

1. Lo studente che, per ragioni strettamente personali (lavoro, salute, condizioni familiari...) non abbia piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, può decidere di optare, al momento della immatricolazione o della iscrizione ad anni di corso successivi al primo, per il regime di studi "a tempo parziale".
2. L'opzione per il tempo parziale è consentita una sola volta per ogni corso di laurea cui lo studente si iscrive.
3. Gli studenti fuori corso ovvero quelli, già in possesso del titolo di studio di livello universitario, che si iscrivano in regime di abbreviazione ovvero quelli per i quali il Regolamento didattico della Facoltà ne escluda la presenza non possono optare per l'iscrizione a tempo parziale.
4. Con il regime a tempo parziale lo studente può concordare un percorso formativo con un numero di crediti formativi universitari, variabile per anno fra 24 e 36, invece che 60, per non andare fuori corso.
5. L'opzione formulata per la scelta del regime di tempo parziale non può modificare la durata legale del corso, neppure per ciò che attiene il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata legale del corso", valida ai fini giuridici, e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.
6. Il tempo di conseguimento del titolo di studio, nel caso di frequenza a tempo parziale, è previsto in una durata doppia rispetto a quella normale.

Art. 2

Contratto di studio a tempo parziale

1. Gli studenti, per fruire del regime di cui all'art. 1, devono presentare alla Facoltà una proposta di sottoscrizione del contratto di studio a tempo parziale fino al 31 gennaio dell'anno accademico in cui si intendano far valere i diritti del nuovo regime di iscrizione.
 2. Il contratto deve essere sottoscritto entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di accettazione da parte degli Organi preposti. Decorsi infruttuosamente detti termini, lo studente verrà considerato ancora in regime di tempo pieno. La competenza alla sottoscrizione del contratto spetta al Presidente del Consiglio Didattico che può formalmente delegare a detto adempimento il Manager Didattico competente. Il Consiglio Didattico, qualora sussistano casi dubbi, può essere coinvolto nel procedimento prima di giungere alla determinazione concernente la sottoscrizione del contratto.
 3. Il contratto stabilisce la durata concordata del corso, il numero dei crediti formativi da conseguire in ciascun anno per conservare tale status (ricompreso fra n. 24 e n. 36) e il regime dei contributi da pagare. Definisce, altresì, le modalità ed i tempi di organizzazione della didattica, la ripartizione delle attività formative e dei relativi crediti.
- Le Facoltà si impegnano, nel limite delle risorse disponibili, ad attivare i seguenti servizi:
- a) tutoraggio da parte di docenti per ciascuno studente part-time;
 - b) ricevimento di studenti in tempi e con modalità diverse rispetto a quelli full time.

Eventuali servizi didattici aggiuntivi, diversi da quelli sopra citati, potranno essere somministrati, anche in maniera trasversale a più corsi di laurea o Facoltà, previa apposita convenzione od intesa formale fra le strutture interessate.

4. Lo studente che superi annualmente il limite dei crediti concordati assumerà automaticamente lo status di studente a tempo pieno con l'obbligo di versamento delle tasse per intero a partire dall'anno di corso in cui dovesse aver superato il limite dei crediti concordati.

5. Lo studente potrà conseguire la Laurea di I livello, la Laurea Specialistica, la Laurea Magistrale anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l'esame finale di laurea dovrà comunque aver pagato le tasse dovute per tutto il periodo concordato.

6. Lo studente che non si sia laureato entro l'ultima sessione prevista dell'ultimo anno del periodo concordato perderà il proprio status di studente a tempo parziale e potrà iscriversi fuori corso.

7. La opzione per il regime di studente a "tempo parziale" non impedisce il verificarsi della decadenza dagli studi universitari qualora il titolo non sia conseguito entro i termini di cui all'art. 22 del Regolamento Studenti, attualmente vigente.

Art. 3

Immatricolazione ed iscrizione studente a tempo parziale

1. Lo studente che si immatricola come studente a tempo parziale dovrà concordare un proprio percorso formativo, distribuendo gli insegnamenti negli anni previsti dal percorso prescelto, nel rispetto delle eventuali propedeuticità ed entro il limite massimo di CFU fissati nel presente regolamento.

2. Lo studente che si iscrive come studente a tempo parziale ad un anno successivo al primo dovrà concordare un proprio percorso formativo, distribuendo gli insegnamenti, per i quali non ha ancora superato i relativi esami, negli anni successivi previsti dal percorso prescelto, nel rispetto delle eventuali propedeuticità ed entro il limite massimo di CFU fissati nel presente regolamento.

3. Il Consiglio Didattico cui afferisce il Corso di studi procederà alla ricostruzione della carriera nel modo seguente:

- a) verifica dei crediti raggiunti al momento di presentazione della domanda;
- b) attribuzione allo studente dell'anno di corso corrispondente a quello raggiunto alla data di perfezionamento del contratto di studio "a tempo parziale".

4. Al Consiglio di Facoltà spetta l'approvazione del percorso formativo individuale.

Art. 4

Contribuzione

1. Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della contribuzione universitaria secondo le seguenti modalità:

- 1° anno di iscrizione part-time: 80% dei contributi universitari;
- 2° anno di iscrizione part-time: 70% dei contributi universitari;
- 3° anno di iscrizione part-time: 60% dei contributi universitari;
- dal 4° anno di iscrizione part-time in poi: 50% dei contributi universitari.

2. Agli studenti a tempo parziale sono applicate, in sede di iscrizione, le tabelle di merito ottenute riducendo del 50% il parametro relativo ai CFU utilizzato per il calcolo dei valori riportati nella tabella di merito vigente per gli studenti full-time (Tabella A1, pubblicata sul sito dell'Università www.unisalento.it > Iscrizioni > Manifesto degli studi).

3. La quantificazione ridotta dei contributi per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso rispetto alla durata concordata, ovvero consegua un numero di CFU superiore rispetto a quello a cui si è vincolato contrattualmente, dovrà versare le tasse nella misura ordinaria da lui dovuta.

Art. 5

Passaggio di corso per lo studente a tempo parziale

1. In caso di passaggio ad un corso di laurea della medesima Facoltà, lo status di studente a tempo parziale rimane sospeso, nel senso che l'interessato dovrà formulare una nuova richiesta alla propria Facoltà.
2. In caso di passaggio ad un corso di laurea di altra Facoltà, lo status di studente a tempo parziale rimane sospeso, nel senso che l'interessato dovrà fare una nuova richiesta alla Facoltà del nuovo corso di laurea.

Art. 6

Benefici erogati direttamente dall'Ateneo

1. Lo studente a tempo parziale non ha diritto ad usufruire delle borse di studio e delle altre provvidenze per il diritto allo studio universitario (contratti di collaborazione studentesca, bandi per tutor, premi per laureandi, etc.) tranne che per le categorie di esonero previste per tutti gli studenti.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. L'istanza di sottoscrizione di un contratto a tempo parziale è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
3. Le opzioni per il tempo parziale o per il tempo pieno non sono assimilabili ai passaggi di corso, pertanto non sono soggette alle relative tasse.